







ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art.15 legge 241/90

TRA

il **Dipartimento di Giurisprudenza** (in seguito denominata Dipartimento) C.F. n.ro 01086760723 con sede in Bari, Piazza Cesare Battisti, 1, rappresentata dal Direttore prof. Roberto VOZA nato a Bari, il 06.11.1969, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento;

E

I'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito indicato come Ente), C.F. partita IVA 06339200724, con sede in Gravina di Puglia, via Firenze 10, rappresentato dal Presidente Legale rappresentante Francesco TARANTINI, nato a Bari l'11/02/1974 C.F. TRNFNC74B11A662W domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente;

PREMESSO CHE:

- l'Ente opera al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'Alta Murgia;

tra i compiti principali dell'Ente vi è anche la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

- l'Ente auspica e promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze e finalità nelle aree culturali presenti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

- il Dipartimento intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di ricerca, didattica, tirocini, stage, master e dottorati di ricerca, ecc.;

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi della L. 7.8.1990 n.241 e s.m.i., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 - Oggetto

Il Dipartimento e l'Ente intendono attivare collaborazioni atte a promuovere e a sostenere gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile, in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa nell'esclusivo interesse



pubblico comune.

A questo scopo le parti mettono a disposizione le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori e collaboratori, anche attraverso ulteriori e appositi accordi.

Art. 3 - Attività

Lo scopo indicato all'art.2, verrà perseguito attraverso:

- l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune interesse;
- la creazione nuovi modelli didattici educativi per la sostenibilità ambientale nel campo dello sviluppo solidale e sostenibile, facili dacomunicare, replicare, emulare;
- la promozione di spin off e start up nei settori di interesse e di ogni forma di innovazione sulla terza missione dell'Università:
- la partecipazione comune a bandi nazionali ed europei;
- la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea attinenti alle finalità del Parco di cui inpremessa, ivi compreso, in particolare, il Corso di Laurea Magistrale in **Diritto dello sviluppo sostenibile**, attivo presso il Dipartimento;
- la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che partecipino alle attività didattiche, seminariali e formative da poter spendere negli itinerari accademici e professionali;
- la possibilità di uso e sviluppo di strumenti di condivisione e scambio di iniziative e benefit agli operatori e studenti universitari alle stesse condizioni praticate agli associati dell'Ente;
- la promozione degli aspetti concettuali dello sviluppo solidale, sostenibile e partecipativo, in specie dei territori dell'Ente attuato attraverso il modello delle Comunità Locali;
- l'interconnessione tra le attività dell'Università con i gruppi di lavoro e sottoreti scientifiche e diricerca dell'Ente nell'ambito della Direttiva Biodiversità e dell'attuazione dell'accordo Stato Regione dell'attuazione della Strategia Nazionale del Biodiversità;
- la promozione e lo sviluppo di ogni attività attinente la TERZA MISSIONE dell'Università;
- I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi atti e convenzioni, descrittivi delle attività da svolgere, nel rispetto degli obiettivi e finalità sopra indicate in cui verranno disciplinati anche gli eventuali aspetti economici.

Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica l'art.18 della legge n.196/1997e il decreto ministeriale n.142/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4 - Coordinatori operativi

Le attività oggetto del presente protocollo saranno coordinate e rese operativa per il Dipartimento dal Direttore pro tempore e per l'Ente dal Direttore dell'Ente e/o suo delegato.

Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico con modalità da definire in apposito accordo.

Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica o divulgativa, verrà indicato un referente o responsabile scientifico, sia da parte dell'Ente che da parte del Dipartimento.

Art. 5 - Oneri finanziari

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di attività didattica o divulgativa di cui agli artt.2 e 3. Gli stessi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi dagli organi competenti.

Art. 6 - Assicurazione

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 7 - Durata

Il presente protocollo di intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato con apposita comunicazione tra le parti.

Nel periodo di vigenza del protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima.

Le Parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordiancora in corso al momento della disdetta.

Art. 8 - Riservatezza

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni potranno essere divulgati in accordo tra le Parti. Il Dipartimento e l'Ente si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e comunque in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

Art. 10 - Oneri fiscali

Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico di chieffettua la registrazione.

GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZASTI, DIRETTORE

PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA AL PRESIDENT

3